



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO, SPECIALITÀ NAUTICHE E SOMMOZZATORI

A: Comando VVF ROMA

e p.c. A: Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ufficio Gestione e Coordinamento dell'Emergenza

Oggetto: Nomina e Responsabilità di Comando e Direzione di macchina delle Unità Navali
Antincendio VV.F.
(Rif. Nota Comando Roma prot. 19351 del 17/03/2021)

Si fa riferimento alla nota in oggetto con la quale sono stati esposti i seguenti quesiti:

1. Chi, tra il personale di condotta, può assumere l'incarico di Comandante delle UU.NN. VV.F. ai sensi dell'art. 273 del C.d.N. e quale Ufficio del Dipartimento VV.F.S.P.D.C., in conformità al Codice della Navigazione, è deputato alla nomina dello stesso.
2. Chi, tra il personale di "macchina", debba essere individuato come Direttore responsabile e se lo stesso, in analogia con il precedente punto, necessita di nomina formale.

In risposta al primo quesito si rappresenta quanto segue:

in base al comma 3 dell'art. 48 del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, così come aggiornato dal d.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, *"Il personale in possesso della specifica abilitazione di comandante costiero per unità navali può inoltre comandare le unità navali del Corpo nazionale con la responsabilità della sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo. Il personale in possesso della abilitazione di direttore di macchina può dirigere le macchine delle unità navali antincendio del Corpo Nazionale"*.

Pertanto, in base alle disposizioni legislative vigenti il personale del ruolo dei "Nautici di Coperta", se in possesso di abilitazione di comandante costiero, può comandare le Unità Navali.¹

Il personale del ruolo dei "Nautici di Coperta" è dunque sempre sovraordinato al personale del ruolo dei "Nautici di Macchina", come si evince dal citato comma 3, in quanto responsabile "della sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo".

Per quanto riguarda la linea di comando, il regolamento di servizio di cui al d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64, al comma 1 dell'art. 14, recita: *"L'ordine di sovraordinazione funzionale tra i ruoli del personale del Corpo nazionale che svolge funzioni tecnico-operative, del personale direttivo e dirigente e del personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche è disciplinato dagli articoli 1, comma 3, 39, comma 4, 50, comma 4, 59, comma 4, e 85, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217."*

Il comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217, non ancora novellato dal 127 così come ai tempi del d.P.R. 64, dice che *"La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco."* Si fa osservare che il 127 ha introdotto i nuovi ruoli: il d.P.R. 64, antecedente, fornisce quindi una gerarchia a prescindere dai ruoli.

¹ Al momento, tutto il personale del ruolo dei "Nautici di Coperta" è in possesso di abilitazione di comandante costiero.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO, SPECIALITÀ NAUTICHE E SOMMOZZATORI

Riassumendo:

- Il personale del ruolo dei “Nautici di Coperta” prevale sul personale del ruolo dei “Nautici di Macchina” ed è deputato alla conduzione delle Unità Navali dei VVF;
- A parità di ruolo, il personale più alto in grado prevale sul personale meno alto in grado e, quindi, un CR NC avrà sempre il comando delle Unità Navali rispetto ai CS NC e VF NC;
- Se l'equipaggio è composto da 2 VF NC e 1 CR NM, il comando della Unità Navale è del VF NC più anziano, anche se a bordo è presente un Capo Reparto;
- Nella disposizione del foglio di servizio il Capo Turno dovrà tenere conto delle suddette indicazioni.

Caso particolare è rappresentato dal personale in possesso del **doppio brevetto**. Il personale è ad oggi inquadrato, a scelta, nel ruolo di “Nautico di Coperta” o di “Nautico di Macchina”. Indipendentemente dal ruolo posseduto, il che rappresenta una scelta amministrativa interna al Corpo Nazionale, ciò che prevale per legge è il possesso del titolo abilitativo al comando, come scritto nel comma 3 dell'art. 48 del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, così come aggiornato dal d.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127. Quindi, in sostanza, comanda la Unità Navale il più alto in grado in possesso di abilitazione di comandante costiero. Quando i doppi brevetti scadranno, ossia dal 6/11/2023 (5 anni dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, avvenuta il 6/11/2018), prevarranno esclusivamente i ruoli e la catena gerarchica ad essi corrispondente.

Pertanto, nella composizione del foglio di servizio, deve prevalere ad oggi il più alto in grado in possesso del titolo abilitativo alla conduzione delle Unità Navali.

Si forniscono alcuni esempi:

Equipaggio	Comando Unità Navale	Note
2 VF NC; 1 CR NM	1 VF NC più anziano	-
2 VF NC; 1 CR NM/NC ^(*)	1 VF NC più anziano	Non si hanno alternative all'impiego del CR quale NM
2 VF NC/NM; 1 CR NC/NM	1 CR NC/NM	-
2 VF NC; 1 VF NC/NM	1 VF NC più anziano	-
1 VF NC; 1 VF NM; 1 CR NM/NC	1 CR NM/NC	Anche se il CR è NM, egli comanda la Unità Navale in quanto in possesso di abilitazione al comando

(*) La prima sigla rappresenta il ruolo/la seconda sigla rappresenta il secondo brevetto

Per quanto riguarda la risposta al secondo quesito si rimanda ai contenuti del punto precedente.

IL DIRETTORE CENTRALE
PARISI

(firma digitale ai sensi di legge)

GPa/LP